

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 34/12/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il contribuente signor BE. Gi., in qualità di socio e rappresentante legale della società SKIPHOI S.s. impugnava l'avviso di accertamento n. Omissis, notificato in data 24.11.2008, con cui l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Milano I - disconosceva alla predetta società minusvalenze ritenute fittizie per un importo complessivo di € 6.235.975,00.

L'avviso di accertamento su evidenziato era stato originato da un P.V.C. redatto da funzionari dell'Agenzia nei confronti della società ASTERIA S.p.a., facente parte del c.d. "Gruppo Mythos Arkè".

Parte ricorrente sollevava le seguenti eccezioni:

1. Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione in violazione dell'art. 37 bis e dell'art. 42, commi 2 e 5, dei D.P.R. n. 600/73
2. Infondatezza dell'avviso di accertamento nel merito.

Parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'avviso, poiché carente degli altri atti richiamati nella motivazione dell'avviso stesso, e perché l'avviso non teneva conto delle giustificazioni addotte.

In data 30.06.2009, l'Ufficio si costituiva sostenendo la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria in ordine a tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione n. 35, con sentenza n. 26/35/10, pronunciata nell'udienza del 19.11.2009, respingeva il ricorso di parte, compensando le spese di giudizio.

In data 20.02.2011, parte ricorrente appellava la sentenza suevidenziata riproponendo integralmente le medesime doglianze già sollevate nel primo grado del processo.

L'Ufficio ha proposto in data 09.05.2011 controdeduzioni all'appello di parte ricorrente chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene infondato l'appello di parte contribuente e, per l'effetto, doversi confermare la sentenza dei giudici di prime cure.

In via preliminare il Collegio, rileva che parte ricorrente ha riproposto complessivamente le medesime eccezioni già esaminate dai giudici di prime cure.

Per quanto concerne la presunta violazione dell'art. 42, comma 3, dei D.P.R. n. 600/73, ossia, il vizio di carenza di motivazione dell'atto impositivo, il Collegio, condividendo le conclusioni sul punto da parte dei giudici di prime cure, ritiene infondata l'eccezione di parte ricorrente.

Il vigente orientamento normativo e, giurisprudenziale, infatti, ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione laddove, in riferimento agli atti richiamati per relationem, essa ne riproduca il contenuto essenziale e consenta al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Con la sentenza 10680 dell'11 maggio 2009, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della motivazione dell'avviso di accertamento e, in particolare, sulla legittimità della motivazione per relationem a un atto istruttorio del procedimento.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10680 dell'11 maggio 2009, ha ribadito l'orientamento - del tutto prevalente - della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la motivazione degli atti di accertamento "per relationem"; con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da essa acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratti di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio" (cfr Cassazione, sentenze 8690/2002 e 10205/2003).

Per quanto attiene all'eccezione riguardante la presunta nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 37, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, il Collegio, condividendo le conclusioni sul punto da parte dei giudici di prime cure, ritiene infondata l'eccezione di parte ricorrente, poiché non vi era obbligo di motivare sulle giustificazioni apportate dal contribuente in quanto l'avviso non risultava essere stato emesso ex art. 37 bis del D.P.R. n. 600/73, ma in applicazione della normativa di cui agli artt. 40 e 41 bis del citato decreto.

Il Collegio rileva che la mancata trasmissione della documentazione richiesta dall'Ufficio con la prima istanza, essenziale al controllo dell'attività della società, costituisca elemento idoneo e sufficiente a giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento ai sensi degli artt. 40 e 41 bis del D.P.R. n. 600/73.

Il Collegio ritiene, pertanto, legittimo l'operato dell'Ufficio e fondato l'avviso di accertamento.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il Collegio respinge l'appello di parte contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Le spese di lite, liquidate d'ufficio come da dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Commissione conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante a pagare le spese di giudizio liquidate in € 4.500,00.